

**per la storia
del pensiero
giuridico
moderno**

55

T.I

2026

IL GOVERNO DELLA TECNICA

Scienza giuridica e innovazione
tecnologica (sec. XV-XX)

**QUADERNI
FIORENTINI**



Lefebvre Giuffrè

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

ELISABETTA FUSAR POLI

TRA ANTICIPAZIONE DELLA TECNICA
E RITARDO DEL DIRITTO:
GLI SPAZI DELL'INVENZIONE
NELLA 'ETÀ DEL PROGRESSO'

1. Diritto e tecnica *aller-retour*. — 1.1. Natura e dominio: la tecnica. — 1.2. Movimento e direzione: il progresso. — 1.3. Atti di potenza evolutiva: le invenzioni. — 2. (Proto)tipi giuridici ottocenteschi. — 3. Proprietà, *quartum genus* e *Immaterialgüterrechte*. — 4. Accelerazioni e sedimentazioni nel primo Novecento. — 5. Asincronie.

1. *Diritto e tecnica aller-retour*.

Le implicazioni fra le dimensioni tecnica e giuridica dell'esperienza umana negli ultimi due secoli hanno guadagnato un cospicuo e crescente spazio d'attenzione, al punto da suscitare l'ingannevole impressione che si siano stabilite significativamente solo con l'età contemporanea. Il diritto ha però « da sempre regolato la vita tecnica, artificiale, al contempo regolandosi su di essa, attraverso o malgrado essa » ⁽¹⁾; forse, dunque, l'attenzione è sopraggiunta con la consapevolezza di queste (co)implicazioni, una consapevolezza affacciata insieme al mito del progresso che ha pervaso l'Ottocento europeo e acuitizzatasi col deciso declinare della parabola del progresso sotto i colpi del primo Novecento.

Lungo l'arco temporale di questa parabola, il diritto ha posto limiti, ha introdotto regole del gioco, ha provato a tracciare traiettorie e indicare direzioni: in sostanza ha agito per imbrigliare la tecnica nella sua dimensione strumentale all'uomo. La direzione del rapporto tecnica-diritto si è poi però progressivamente riorientata, fra la fine del diciannovesimo e il ventesimo secolo, e quasi capovolta

⁽¹⁾ P. VIGNOLA, *Del diritto alla tecnica. Stiegler e la politica della memoria oltre lo stato di fatto*, in « Etica&Politica / Ethics&Politics », XXVII (2025), 1, p. 28.

dalla seconda metà del Novecento, quando l'idea che gli strumenti della tecnica siano 'neutri' si è manifestata in tutta la sua ingenuità, e la tecnica si è palesata nella sua coessenzialità all'ambiente umano, persino dotata di una sua propria soggettività ⁽²⁾. Di qui, le conseguenze epistemologiche ed etiche che l'ingresso della normatività tecnica nella sfera del diritto ha reso ineludibili ⁽³⁾ e l'urgenza di pensare la tecnica in una prospettiva nuova di fronte agli odierni rischi della 'governamentalità algoritmica' efficacemente evocati da Antoinette Rubroi e Bernard Stiegler ⁽⁴⁾.

Ebbene, credo bastino gli spunti di queste primissime battute per cogliere la particolare utilità decostruttiva, prima che ricostruttiva, di un approccio storico che assuma la tecnica quale istanza di provocazione — in senso latamente heideggeriano — anche del giuridico. La tecnica come sistema strutturante la modernità, che dunque interroga, sollecita e alimenta trasformazione e innovazione anche nell'ambito del diritto, smuovendolo nei suoi assetti e sviluppandone le risorse ⁽⁵⁾.

Ho così immaginato di proiettare questa prospettiva euristica sull'esperienza giuridica italiana dell'Otto-Novecento, sino al primo dopoguerra, adottando quale dispositivo d'indagine l'invenzione, che si colloca perfettamente nello iato temporale e dinamico fra l'incalzare dello sviluppo tecnico e l'arrancare dell'epimeteico di-

⁽²⁾ Uno sguardo quasi profetico, venato di pessimismo, sulle conseguenze della coessenzialità uomo-tecnica è già nella riflessione del sociologo e storico del diritto francese Jaques Ellul, particolarmente in *La technique ou l'enjeu du siècle*, Paris, Armand Colin, 1954.

⁽³⁾ Su questi temi, è immediato il riferimento a N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2001, in cui Severino ha raccolto in veste dialogica analisi e argomentazioni più ampiamente svolte in altri suoi lavori, a cui rimando, quali *Il destino della tecnica*, Milano, Rizzoli, 1998; *Democrazie, Tecnica, Capitalismo*, Brescia, Morcelliana, 2009.

⁽⁴⁾ Il tema ritorna in molti degli ultimi scritti del filosofo francese, ma per una sintesi efficace nella sua immediatezza, rimando ad A. ROUVROY, B. STIEGLER, *Le régime de vérité numérique. De la gouvernamentalité algorithmique à un nouvel État de droit*, in « Socio », 4 (2015), pp. 113-140 e VIGNOLA, *Del diritto alla tecnica*, cit.

⁽⁵⁾ E. FUSAR POLI, *Dimensioni (spazio-temporali) del diritto nell'innovazione*, in *Europa e America Latina: due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano. Europa y América Latina: dos continentes, un solo derecho*, a cura di A. Saccoccio, S. Cacace, Torino, Giappichelli, 2020, II, pp. 702-714.

ritto. Direttamente funzionale all'accelerazione tecnica che, particolarmente in quei decenni, andava apportando radicali trasformazioni nell'ambiente umano, e protagonista della narrazione del progresso che l'ha accompagnata, l'invenzione era, infatti, anche problematico e oggetto di diritto 'speciale', in grado di sollecitare rilevanti questioni dogmatiche ed ermeneutiche nel campo del diritto.

Da questa caratteristica trasversalità traggo ragione per aggiungere qualche ulteriore coordinata d'avvio, prima di soffermarmi su alcune delle tracce lasciate dall'invenzione (industriale, che è essenzialmente invenzione tecnica) sulla dimensione giuridica.

1.1. *Natura e dominio: la tecnica.*

La società moderna « non ha ancora messo fine al conflitto con i mutamenti radicali verificatisi al suo interno a seguito dell'industrializzazione » ⁽⁶⁾. Dagli anni '50 del Novecento, quando Arnold Gehlen così apriva il suo *Die Seele im technischen Zeitalter*, ad oggi, in effetti alla tecnica è attribuito « il ruolo dell'accusato » ⁽⁷⁾ con cadenza e toni ricorrenti. A fronte dei nuovi 'mutamenti radicali' intercorsi — siamo ormai alla quarta rivoluzione? ⁽⁸⁾ — non paiono però essere stati sciolti i precedenti nodi, ma anzi si direbbe che si siano viepiù sovrapposti quelli che, per rimanere nella metafora gehleniana, potremmo considerare ulteriori conflitti irrisolti.

⁽⁶⁾ Cfr. *Die Seele im technischen Zeitalter* (1957), nella versione italiana A. GEHLEN, *L'Uomo nell'era della tecnica*, a cura di M.T. Pansera, Roma, Armando Editore, 2003, p. 31. La tecnica come soluzione e compensazione delle carenze umane, irrinunciabile per l'esistenza umana stessa, emerge in ID., *Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt* (edito nel 1940 e rivisto negli anni postbellici), in merito al quale M.T. PANSERA, *La costellazione dell'umano. La sintesi antropologica di Arnold Gehlen*, Milano, Meltemi, 2019 e V. RASINI, *L'agire dell'uomo. Sul pensiero di Arnold Gehlen*, Milano, Mimesis, 2018.

⁽⁷⁾ GEHLEN, *L'Uomo nell'era della tecnica*, cit., p. 31.

⁽⁸⁾ Cfr. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, Cortina, 2017. Sull'uso della locuzione 'rivoluzione tecnica' in chiave evolutiva ed egemonica e sulla connessa idea di progresso si veda F. BENIGNO, *La storia al tempo dell'oggi*, Bologna, il Mulino, 2024, p. 45 e ss.

La grande ‘questione della tecnica’ ⁽⁹⁾ e il ‘disagio della tecnica’ ⁽¹⁰⁾ vanno a braccetto da tempo e col tempo necessariamente si rapportano giacché, come ha notato con sintetica efficacia sempre Stiegler, la « specificità della tecnica moderna è dovuta essenzialmente alla velocità della sua evoluzione », ma « la tecnica evolve più velocemente delle culture » ⁽¹¹⁾. Dall’Ottocento, e in modo ancor più accelerato dall’avvio del Novecento, la tecnica ha portato vantaggi d’efficienza e benessere, ma anche conseguenze impreviste ed effetti collaterali, sino allo smarrimento esistenziale esito del drammatico scollamento temporale evocato da Stiegler. Il tornante otto-novecentesco come ‘nuovo rinascimento’ ma anche ‘anno mille’ ⁽¹²⁾ aveva in effetti stimolato rappresentazioni di un futuro dinamico vitale ed elettrizzante, positivamente e incolmabilmente volto al meglio, ma, allo stesso tempo, aveva giustificato sguardi *à rebours*, alla ricerca di un passato nostalgico e mitizzato.

La prevalente prospettiva antropologica e antropocentrica, ben rappresentata nell’Ottocento dal pensiero del filosofo tedesco Ernst Kapp, era tracciata attraverso le categorie di mezzo e fine e considerava la tecnica essenzialmente quale oggetto-macchina protetico e strumentale allo scopo dell’*homo faber* di dominare la natura e le sue risorse ⁽¹³⁾. Più o meno consciamente, però, si coglieva già la conseguenza (*in primis* logica) di un’idea di tecnica quale ‘dispo-

⁽⁹⁾ Il rimando è alla nota conferenza tenuta da Martin Heidegger nel 1953 e trascritta in M. HEIDEGGER, *La questione della tecnica*, in Id., *Saggi e discorsi*, trad. it. G. Vattimo, Milano, Mursia, 1976, pp. 5-27.

⁽¹⁰⁾ Cfr. A. GEHLEN, *Prospettive antropologiche* (ed. or. *Anthropologische Forschung*, Hamburg, Rowohlt, 1961), Bologna, il Mulino, 1984.

⁽¹¹⁾ B. STIEGLER, *La tecnica e il tempo*, I: *La colpa di Epimeteo* (ed. or. *La Technique et le temps - 1. La Faute d’Épiméthée*, Paris, 2018), Roma, 2023, p. 61.

⁽¹²⁾ Come sempre, la letteratura e le arti materializzano il disagio offrendone una plastica rappresentazione: il richiamo nel testo è al dramma musicale *Nell’anno mille*, la cui scrittura, avviata da Giovanni Pascoli nel 1897, è un richiamo per sineddoche al pessimismo nei confronti del ‘progresso’.

⁽¹³⁾ Cfr. in particolare *Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten* del 1877 che, espressamente rifacendosi al pensiero hegeliano, aveva inteso fondare una teoria della tecnica come proiezione, protesi degli organi umani: per approfondimenti e richiami bibliografici in merito, rimando alle stimolanti pagine di F. RESTUCCIA, *Per un’archeologia del paradigma dell’estensione. Ernst Kapp e la proiezione organica*, in « Polemos », 2020, 2, pp. 327-345 e a I. CONSOLATI, *La prospettiva geografica: spazio e politica in Germania tra il 1815 e il*

sitivo di dominio' che, trasformando il mondo trasformava anche l'uomo, reinventandone la natura ⁽¹⁴⁾. Il momento critico rappresentato dalla prima guerra mondiale, drammaticamente e definitivamente slatentizzò questa consapevolezza, insieme alle principali domande che ne derivavano e che, a distanza di qualche ulteriore crisi globale, ci interrogano ancora oggi: « che potere abbiamo sulla potenza? », o forse « la tecnica, facendosi padrona della natura, ci domina in quanto parte di questa stessa natura »? ⁽¹⁵⁾ La fiducia nella possibilità di prevedere e orientare — anche regolandola — la potenza-tecnica veniva così ampiamente revocata in dubbio sin dall'avvio di Novecento e con essa la convinzione circa l'unidirezionalità del movimento accelerato che è ben rappresenta nella 'mitologia' del progresso.

1.2. *Movimento e direzione: il progresso.*

Nel corso dell'Ottocento, anche il 'progresso' subì un processo, per così dire, di modernizzazione rispetto alla matrice concettuale illuministica ⁽¹⁶⁾, proponendosi nell'ormai prevalente acce-

1871, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016, pp. 71-126. Un richiamo a Kapp quale riferimento teorico per la lettura in chiave protetica della tecnica digitale, è offerto in A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà* (ed. or. *Justice digitale: Révolution graphique et rupture anthropologique*, 2018), Bologna, il Mulino, 2021, p. 106.

⁽¹⁴⁾ Cfr. E. CLARIZIO, *L'esteriorizzazione in Kapp, Bergson e Leroi-Gourhan. La filosofia della tecnica fra antropologia e biologia*, in « Lo Sguardo — rivista di filosofia », 36 (2023), I, pp. 213-231. Il ruolo costitutivo della tecnologia nell'evoluzione umana, intesa sia in senso culturale che biologico, ha attraversato il pensiero del Novecento intercettando anche la figura eclettica di Luigi Luca Cavalli Sforza, genetista e antropologo: si veda L.L. CAVALLI SFORZA, *Evoluzione culturale*, in *Enciclopedia del Novecento — I Supplemento*, Roma, 1989, nella riedizione con saggio di Telmo Pievani, Roma, 2019, p. 47 e ss. e p. 123 e ss.

⁽¹⁵⁾ STIEGLER, *La tecnica e il tempo*, cit., pp. 69 e 72. Di 'quarta rivoluzione', nessi fra « tecnica e dominio » e rischi insiti nel paradigma tecnocratico riflette significativamente anche la recentissima Lettera Enciclica *Magnifica Humanitas* di Papa Leone XIV.

⁽¹⁶⁾ Il rinnovamento concettuale e semantico che aveva coinvolto, fra le altre, anche la parola 'progresso' riflette il « mutamento di esperienza a lungo termine e profondo », nel quale può essere identificato il vero e proprio inizio dell'« età moderna »

zione correlata al campo tecnico e scientifico ⁽¹⁷⁾. Il processo concettuale e semantico in questione era parte di un vero e proprio « clima mentale » ⁽¹⁸⁾, condensava il senso dell'inarrestabile moto in avanti, di una direzione dell'umanità verso un'esistenza migliore grazie all'incessante sviluppo tecnico. Certo non mancavano sporadiche perplessità ⁽¹⁹⁾, ma il *milieu* culturale del periodo, fra storicismo, positivismo, razionalismo scientifico ed evoluzionismo, non poteva che corroborare il successo del 'paradigma' del progresso.

Il primo Novecento iniziava tuttavia a mostrare più nitidamente quella 'ambipotenza' ⁽²⁰⁾ insita nel progresso scientifico e tecnico e solo vagamente percepita nel secolo precedente. La certezza d'avanzamento lineare e unidirezionale lasciava così spazio alla possibilità che lo sviluppo tecnico favorisse il benessere collettivo,

fra 1750 e 1850 secondo Koselleck (L. SCUCCIMARRA, *Presentazione*, in R. KOSELLECK, *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia*, Bologna, il Mulino, 2009, p. X).

⁽¹⁷⁾ A. SCHIAVONE, *Progresso*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 22-26. Per un percorso storico del concetto di progresso, cfr. anche C. ALTINI, *Progresso*, Pisa, Edizioni della Normale, 2015 e ID., *Le maschere del progresso. Ascesa e caduta di un'idea moderna*, Bologna, Marietti, 2018, ma anche, fra gli altri, P. WAGNER, *Progress*, Cambridge, Polity, 2016; KOSELLECK, *Il vocabolario della modernità*, cit., p. 49 e ss.; *The Idea of Progress*, a cura di A. Burgen, P. McLaughlin, J. Mittelstrass, Berlin, de Gruyter, 1997; G. SASSO, *Tramonto di un mito. L'idea di progresso tra Ottocento e Novecento*, Bologna, il Mulino, 1984; J. LE GOFF, *Progresso/Reazione*, in *Enciclopedia*, a cura di R. Romano, Torino, Einaudi, 1980, XI, pp. 198-230; R. KOSELLECK, C. MEIER, *Progresso* (ed. or. *Fortschritt*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, a cura di O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Stuttgart, 1975, II, pp. 351-423), Venezia, Marsilio, 1991; E. BLOCH, *Differenziazioni sul concetto di progresso* (1955), ed. curata da Vittorio Morfino, Milano, PGreco, 2023; J. BURY, *Storia dell'idea di progresso* (ed. or. *The idea of Progress. An Inquiry into its Origin and Growth*, 1920), Napoli, Eutimia, 2018.

⁽¹⁸⁾ SCHIAVONE, *Progresso*, cit., pp. 21-22.

⁽¹⁹⁾ Si pensi, ad esempio, al dibattito intorno alla disciplina giuridica del paesaggio, che già nell'Ottocento offriva una « riflessione iniziale intorno al rapporto tra uomo e natura nella società industriale, che contiene tante domande sui limiti a quel progresso in grado di interrompere il disegno della natura » (P. PASSANITI, *Il diritto cangiante. Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. V, pp. 24-28).

⁽²⁰⁾ P. CHABOT, *Dopo il progresso. Si può ancora credere al nostro mito più concreto?* (ed. or. *Après le progrès*, 2008), Roma, Castelvécchi, 2019, p. 37 e ss.; sottende il medesimo concetto Stiegler, quando rappresenta la tecnica quale *pharmakon*, ovvero cura e veleno al contempo (cfr. B. STIEGLER, *Della farmacologia. Ciò che fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta*, trad. it. a cura di P. Prunotto, Napoli, Orthotes, 2025).

ma anche, all'opposto, che realizzasse scopi distruttivi, come i conflitti bellici avrebbero drammaticamente dimostrato ⁽²¹⁾.

Si acuiva dunque la « percezione della fragilità del progresso e del suo essere esposto a ripetuti e evidenti rischi », così come a generarne: il « tempo storico si staccava cioè da quello cronologico, si complicava, si spezzava, perdeva ogni continuità e ogni garanzia preliminare di avanzamento automatico verso il meglio » ⁽²²⁾ che un certo evoluzionismo spenceriano aveva preconizzato. Da « articolo di fede generale », da vera e propria 'dottrina' nella quale « il centro di interesse si sposta alle generazioni future », l'idea di progresso, alimentata dallo sviluppo scientifico e tecnico mostrava le prime crepe nel passaggio fra i due secoli ⁽²³⁾.

Una sottile angoscia stemperava gli entusiasmi e produceva anche un fenomeno di reazione al progresso ⁽²⁴⁾, che nel 1904 trovava immortale rappresentazione letteraria nel rovello di Mattia Pascal. Perché mai gli uomini, si domanda l'anti-eroe simbolo della crisi moderna,

si affannano così a rendere man mano più complicato il congegno della loro vita? Perché tutto questo stordimento di macchine? E che

⁽²¹⁾ I conflitti mondiali segnano « l'aprirsi di uno squilibrio crescente fra potenza (tecnica) da un lato, ormai in grado in più modi perfino di distruggere lo stesso pianeta; e razionalità (civile e politica) dall'altro. Fra la capacità indotta dalla tecnica e dall'economia capitalistica di creare innovazione, ricchezze, opportunità, ma anche inauditi pericoli e dissimmetrie: di moltiplicare, insomma, il carattere ambivalente delle proprie potenzialità; e la corrispondente incapacità di dirigere quei processi secondo scelte razionali globali [...] La crisi più forte dell'idea di progresso si è generata per intero [...] nel trauma provocato da questa frattura: da questo scompenso strutturale, sistemico, fra potenza e ragione, e nella presa di coscienza dell'estrema difficoltà di venirne a capo » (SCHIAVONE, *Progresso*, cit., pp. 33-34).

⁽²²⁾ BENIGNO, *La storia al tempo dell'oggi*, cit., pp. 35-36. Nel corso dell'Ottocento, la « serie ininterrotta di invenzioni tecniche, in concorrenza con un ingente allargamento di tutti i settori della conoscenza ha molto abituato le menti meno riflessive a pensare alla civiltà come a qualcosa di naturalmente progressivo e che il continuo perfezionamento faccia parte dell'ordine delle cose » (BURY, *Storia dell'idea di progresso*, cit., p. 311).

⁽²³⁾ L'« ambiente cambia continuamente per gli stessi sforzi d'adattamento dell'uomo », ma ogni « passo che compie per armonizzare i suoi bisogni e le sue condizioni produce nuova discordia e suscita nuovi problemi » (ivi, pp. 321 e 323).

⁽²⁴⁾ LE GOFF, *Progresso/Reazione*, cit., e ID., *Storia e memoria*, Torino, Einaudi, 1977, pp. 185-223.

farà l'uomo quando le macchine faranno tutto? Si accorgerà allora che il così detto progresso non ha nulla a che fare con la felicità? Di tutte le invenzioni, con cui la scienza crede onestamente d'arricchire l'umanità (e la impoverisce, perché costano tanto care), che gioia in fondo proviamo noi, anche ammirandole? ⁽²⁵⁾

In ogni caso, presa nell'uno o nell'altro verso, la parola-idea 'progresso' era protagonista anche in chiave narrativa e retorica: non solo il discorso scientifico ed economico, ma pure quello politico e giuridico attingevano a piene mani alla sua forza evocativa.

1.3. *Atti di potenza evolutiva: le invenzioni.*

Anche il progresso ha bisogno di incarnarsi per essere creduto.

Icona e caleidoscopico compendio ne furono le esposizioni universali, promotrici di un preciso immaginario, sin dalla *Exhibition of the Works of Industry of All Nations* di Londra, nel 1851. In questa sorta di effimero e rutilante ecosistema, era visibile e tangibile il cuore dinamico e pulsante della crescita secondo il moderno sistema produttivo capitalista.

L'invenzione brevettata ne era perfetto simbolo, in quanto principale strumento dell'accelerazione tipica dello sviluppo tecnico fra Otto e Novecento ⁽²⁶⁾, che aveva sconfitto il « vero nemico del progresso », cioè il segreto corporativo ⁽²⁷⁾. Fra le creazioni dell'intelletto, l'invenzione si distingueva in effetti per la sua « natura

⁽²⁵⁾ L. PIRANDELLO, *Il fu Mattia Pascal*, Milano, Treves, 1919, p. 131. Insomma, il progresso come corsa « dal bene al meglio » (Z. BAUMAN, *L'ultima lezione. Con un saggio di Wlodek Goldkorn*, Roma-Bari, Laterza, 2022, p. 11) era una promessa di felicità, illuministicamente radicata nel primato della ragione e delle sue estrinsecazioni tecnoscientifiche, destinata a non essere mantenuta di fronte all'incertezza, insicurezza, instabilità, alla fragilità e all'impotenza. Per Zygmunt Baumann, in singolare consonanza metatemporale con il pensiero erratico di Mattia Pascal, « se anche conoscessimo tutti i segreti del funzionamento delle cose, non avremmo le capacità né gli strumenti per impedire alle cose spiacevoli di accadere » (ivi, p. 15).

⁽²⁶⁾ Per la rilevanza dell'invenzione sin dall'età dei lumi, cfr. L. HILAIRE-PÉREZ, *L'Invention technique au siècle des Lumières*, Paris, Albin Michel, 2010. Pensando al quadro nazionale, è emblematico al riguardo il titolo della rivista *Il progresso. Rivista delle nuove invenzioni e scoperte*, edita con diversa periodicità a Torino, dal 1879.

⁽²⁷⁾ E. POUILLET, *Trattato teorico pratico dei brevetti d'invenzione e della contraffazione*, tradotto da Donato Astuni, Milano, Società editrice libraria, 1916, p. 19.

sociale » ⁽²⁸⁾, che invertiva il rapporto di valore (anche patrimoniale) fra originale e copia rispetto a un'opera letteraria e artistica: obiettivo primario era proprio la riproducibilità illimitata dell'invenzione attraverso il sistema industriale, in vista di un vantaggio generale e futuro.

Quale « atto di potenza evolutiva » ⁽²⁹⁾, anticipazione e al contempo realizzazione del progresso, l'invenzione si apprestava a divenire motore culturale d'innovazione, che trascinava e spingeva anche altri sistemi costitutivi della società ⁽³⁰⁾. Si andava verso la « modernizzazione perpetua o innovazione permanente » ⁽³¹⁾ come nuovo assetto temporale del rapporto fra uomo e tecnica, indotto da finalità industriali e sempre più condizionato da calcoli d'investimento.

Creazione « diretta a dominare la natura per mezzo dell'utilizzazione delle forze preesistenti in essa » ⁽³²⁾, soluzione creativa di un problema atta ad apportare risultati economici, nonché a « soddisfare le esigenze umane, ed inoltre le esigenze sociali » ⁽³³⁾, l'invenzione si apprestava ad assumere nuova rilevanza e forma anche nella dimensione giuridica otto-novecentesca italiana, sferzata dai venti dall'incipiente economia produttiva capitalistica.

2. (Proto)tipi giuridici ottocenteschi.

« Oggi il dibattito si riapre su premesse sorprendentemente

⁽²⁸⁾ J. KOHLER, *Lehrbuch des Patentrechts* (1908), trad. it. *Manuale delle privative industriali*, a cura di F. Foa, Milano, Società Editrice Libreria, 1914, p. 9.

⁽²⁹⁾ STIEGLER, *La tecnica e il tempo*, cit., pp. 81-82. La specifica attenzione di Stiegler per l'invenzione riflette quella che ritroviamo nel pensiero di Gilbert Simondon, da cui Stiegler ha ampiamente attinto (cfr. G. CARROZZINI, *Gilbert Simondon filosofo della mentalité technique*, Varese, Mimesis, 2011).

⁽³⁰⁾ Se ne argomenta in B.Z. KHAN, *Inventing ideas: patents, prizes, and the knowledge economy*, New York, Oxford University, 2020.

⁽³¹⁾ STIEGLER, *La tecnica e il tempo*, cit., pp. 86-90; ormai « a suscitare l'invenzione è il desiderio di innovazione » (B. GILLE, *Storia delle tecniche*, trad. it. di C. Tarsitani, Roma, Editori Riuniti, 1985, p. 46).

⁽³²⁾ KOHLER, *Manuale delle privative industriali*, cit., p. 27.

⁽³³⁾ Ivi, p. 41 e ss. e p. 62 e ss.

analoghe a quelle di un secolo fa » ⁽³⁴⁾, osservava Luigi Einaudi dalla *Rivista di storia economica* del 1940, discutendo di presupposti e natura della « proprietà letteraria e industriale » alla luce delle motivate perplessità espresse decenni prima da un altro grande economista liberale, Francesco Ferrara. Einaudi riprendeva le considerazioni critiche di Ferrara proprio nel momento in cui in Italia entrava in vigore il « Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali » (il regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127) ⁽³⁵⁾, ovvero la disciplina destinata a sostituire la legge 12 marzo 1855, n. 782 « intorno alle privative per invenzioni e scoperte industriali », voluta da Cavour per il progresso del regno sabaudo ⁽³⁶⁾ e poi estesa via via a tutta la penisola ⁽³⁷⁾.

All'epoca delle osservazioni di Einaudi, la realtà nazionale era

⁽³⁴⁾ L. EINAUDI, *Rileggendo Ferrara. A proposito di critiche recenti alla proprietà letteraria e industriale*, in « Rivista di storia economica », V (1940), pp. 217-256.

⁽³⁵⁾ Il tema dell'invenzione tecnica e scientifica, da un profilo normativo, nonché nel contesto della riflessione della scienza giuridica e dell'attività interpretativa della giurisprudenza, è percorso, dalle prime esperienze preunitarie, alla codificazione civile in E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, Milano, Giuffrè, 2019.

⁽³⁶⁾ Il contesto economico sabaudo è ben posto in relazione con l'iniziativa legislativa in tema d'invenzioni in V. MARCHIS, L. DOLZA, M. VASTA, *I privilegi industriali come specchio dell'innovazione nel Piemonte preunitario (1814-1855)*, Torino, La Rosa, 1992. In generale sui connotati di arretratezza della penisola nel corso dell'Ottocento, cfr. *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento al 2020*, a cura di V. Castronovo, Torino, Einaudi (n.e.), 2021; *The Oxford handbook of the Italian economy since unification*, a cura di G. Toniolo, Oxford, Oxford University Press, 2013; S. FENOALTEA, *L'economia italiana dall'Unità alla Grande Guerra*, Roma-Bari, 2006. Per più diretti rimandi al tema dell'innovazione, tecnica, indico, fra gli altri, A. NUVOLARI, M. VASTA, *The Italian Patent System during the Long Nineteenth Century: From Privileges to Property Rights in a Latecomer Industrializing Country*, in *Patent cultures, Diversity and harmonization in historical perspective*, a cura di G. Gooday, S. Wilf, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp. 147-165; ID., *The geography of innovation in Italy 1861-1913: evidence from patent data*, in « European Review of Economic History », 21 (2017), 3, pp. 326-356; ID., *The ghost in the attic? The Italian national innovation system in historical perspective*, in « Enterprise & Society », 16 (2015), 2, pp. 270-290; R. GIANNETTI, *Tecnologia e Sviluppo Economico Italiano (1870-1990)*, Bologna, il Mulino, 1998.

⁽³⁷⁾ Tale legge, nota anche come *Legge Scialoja* (e d'ora innanzi così richiamata anche qui, per brevità), dal nome di Antonio Scialoja che fu commissario redattore e relatore, fu estesa alla Lombardia mediante la legge n. 3731 del 30 ottobre 1859 e poi al Regno d'Italia con legge n. 1657 del 31 gennaio 1964. Una ricostruzione dettagliata

ormai profondamente mutata rispetto a quella di metà Ottocento: l'invenzione aveva assunto i connotati dell'« opera collettiva » condotta unitamente da teorici, periti, sperimentatori e tecnici in *équipe* antesignane dei laboratori aziendali di ricerca e sviluppo, e il sistema brevettuale sembrava un « mezzo per affermare la potenza dei grandi », più che per promuovere una concorrenza diffusa ⁽³⁸⁾. Ostile al « monopolismo privato » non meno che al collettivismo statale, Einaudi in fondo vedeva nella disciplina del '39 le stesse radici corporative che Ferrara aveva riscontrato nella legge propugnata da Antonio Scialoja nel 1855.

Eppure, ove gli economisti del secondo dopoguerra, così come quelli dell'età liberale, tendevano a vedere un privilegio anacronistico, proprio lì il legislatore di un numero crescente di Paesi nel corso dell'Ottocento, dall'Europa all'America Latina ed estremo Oriente, aveva trovato la forma giuridica più efficace per rispondere alle sfide dello sviluppo tecnico e dell'industria. Pressoché « tutte le nazioni civili » ⁽³⁹⁾ avevano optato dunque per introdurre un titolo che, nelle sue varie declinazioni e denominazioni, manteneva alcune caratteristiche essenziali: era conferito e gestito dallo Stato, previa procedura di accertamento di una serie di requisiti (formali o anche sostanziali), al fine di incentivare l'inventore a svelare il segreto per attuare la sua invenzione e, in cambio, remunerare l'inventore con diritti esclusivi (ma limitati) di sfruttamento.

In forma di 'privativa', questo stesso titolo fu introdotto anche nel Regno di Sardegna dalla legge n. 782/1855, che conferiva diritti esclusivi limitati agli autori di invenzioni dal carattere 'industriale' riconducibili a un elenco descrittivo che includeva macchine, congegni, processi di produzione e prodotti del settore della tecnica ⁽⁴⁰⁾

anche del dibattito che precede e accompagna la legge Scialoja, attraverso le fonti parlamentari e archivistiche, è in FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze*, cit., p. 39 e ss.

⁽³⁸⁾ EINAUDI, *Rileggendo Ferrara*, cit., p. 247.

⁽³⁹⁾ Così sarebbero state identificate nella relazione di Antonio Scialoja al progetto di legge (d'ora innanzi la *Relazione* o *Relazione Scialoja*), riportata negli Atti del Parlamento Subalpino, A.P. Camera, *Documenti*, leg. V, sess. 1853-1857, doc. 78 e 78-A e trascritta in « Rivista di diritto industriale », 1957, I, pp. 358-435.

⁽⁴⁰⁾ « Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorché ha direttamente per oggetto: 1. Un prodotto o un risulamento industriale; 2. Uno stromento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque; 3. Un

ed escludeva invece « invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali », o « puramente teoriche » e i « medicamenti di qualunque specie » ⁽⁴¹⁾. Superando il prevalente, macchinoso e discrezionale sistema di privilegi ⁽⁴²⁾ concessi *ad personam* sotto il controllo dell'Accademia delle Scienze di Torino ⁽⁴³⁾, la legge, che si poneva nel solco normativo del *brevet* francese, perseguiva l'obiettivo del rilancio economico del Regno dal profilo produttivo ⁽⁴⁴⁾ e al contempo quello di centralizzare l'amministrazione statale in un settore sempre più strategico. Traguardi allettanti, questi, anche per Scialoja, a lungo graniticamente contrario al sistema brevettuale e infine convinto dell'incoraggiante esempio estero. L'assetto normativo finale fu un esito non scontato. Il travaglio della scelta, provocata dalle ragioni pressanti del progresso,

processo o metodo di produzione industriale; 4. Un motore, o l'applicazione industriale d'una forza già nota; 5. Infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purché dia immediati risultamenti industriali. In quest'ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espressamente indicati dall'inventore » (art. 2 Legge Scialoja).

⁽⁴¹⁾ Art. 6 Legge Scialoja.

⁽⁴²⁾ Sistema affermatosi dall'età delle corporazioni d'arti e sopravvissuto per tutto l'*Ancien Régime*, in ultimo confermato dalle Regie Patenti 31 marzo 1832, « colle quali S.M. dà alcune disposizioni relative alle dimande di privilegi esclusivi, ed al deposito de' saggi, che li concessionarii di privilegi debbono fare nella Reale accademia delle Scienze a termini dell'art. 10 delle Regie Patenti del 28 febbraio 1826, e determina il modo della scelta de' saggi medesimi ». In merito alle variegate forme di regolamentazione dell'invenzione nell'Ottocento preunitario, talora ben più rigorose di quella sabauda (come accadeva nel Regno di Napoli e nel Lombardo Veneto), ma ancora in forma di privilegio, rinvio a FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze*, cit., p. 25 e ss., nonché, F. MAZZARELLA, *Diritto e invenzioni. Un'introduzione storica*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXXXIII (2010), pp. 69-96.

⁽⁴³⁾ Si vedano V. MARCHIS, *L'innovazione tecnologica nel Piemonte preunitario nello specchio delle richieste di privilegio industriale*, in MARCHIS, DOLZA, VASTA, *I privilegi industriali come specchio dell'innovazione nel Piemonte preunitario*, cit., pp. 3-13; L. DOLZA, *Innovare e tutelare in Piemonte nell'800: i privilegi industriali e Carlo Ignazio Giulio*, in *Storia dell'Ingegneria. Atti del I convegno nazionale. Napoli, 8-9 marzo 2006*, Napoli, 2006, pp. 721-736. L'Accademia era responsabile dell'istruttoria scientifica sulle richieste di concessione di privilegio in base alle disposizioni delle Regie Patenti, ma questa funzione nel tempo si era tradotta nell'esercizio di un forte e centrifugo potere discrezionale.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. G. MARONGIU, *Per i centocinquant'anni dell'Unità d'Italia. Cavour e lo spirito del Risorgimento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XLI (2011), pp. 285-303 e M. CIARDI, *La fine dei privilegi. Scienze fisiche, tecnologie e istituzioni scientifiche sabaude nel Risorgimento*, Firenze, 1999.

è tutto nella ben nota *Relazione* che aveva accompagnato la proposta di legge presentata il 4 dicembre 1854 alla Camera dei deputati del Parlamento subalpino da Scialoja ⁽⁴⁵⁾, marcando i punti fermi della disciplina e la sua *ratio* di politica economica, ma dando conto anche delle perplessità alimentate dal modello brevettuale francese preso a riferimento, storicamente radicato nel diritto di proprietà. Di fronte all'accelerazione dei processi innovativi, tuttavia, opzioni diverse, quali premi o ricompense da conferirsi per tramite di accademie scientifiche, si stavano del resto dimostrando sempre meno praticabili, anche agli occhi di chi nutriva perplessità sullo strumento brevettuale ⁽⁴⁶⁾.

Inoltre, proprio la falsariga francese aveva rappresentato per il legislatore sabaudo e poi per lo Stato italiano una scelta di campo, rispetto a due contrapposti approcci che si rivelarono, nel tempo, irriducibili anche di fronte agli sforzi di armonizzazione internazionale avviati con la convenzione di Parigi del 1883 ⁽⁴⁷⁾. Il *brevet* era infatti il modello alternativo per eccellenza al *patent system* statunitense (poi adottato ed irrigidito in Germania) ⁽⁴⁸⁾ quanto al riconoscimento del diritto esclusivo all'inventore senza esame preventivo

⁽⁴⁵⁾ L'iter parlamentare è ampiamente ricostruito in M.F. GALLIFANTE, *Antonio Scialoja e le riforme legislative in Piemonte negli anni preunitari: la legge sulle privative industriali*, in « Il risorgimento », LV (2003), 3, pp. 369-406, alle cui pagine farò riferimento per le citazioni testuali.

⁽⁴⁶⁾ Einaudi stesso riconsiderava tali soluzioni di tipo 'amministrativo' solo per la proprietà letteraria, reputandole sconsigliabili per quella industriale alla luce delle esigenze produttive del Novecento (EINAUDI, *Rileggendo Ferrara*, cit., pp. 253-256).

⁽⁴⁷⁾ Cfr. G. GALVEZ-BEHAR, *The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property*, in *Patent Cultures: Diversity and Harmonization in Historical Perspective*, a cura di G. Gooday, S. Wilf, Cambridge University Press, 2020, pp. 38-68; si veda altresì S. TORRE, *La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela della proprietà industriale*, in « Historia et Ius », 2017, 12, paper 15.

⁽⁴⁸⁾ I diritti esclusivi dell'inventore (e autore) nel sistema statunitense vantavano radici rivoluzionarie, come quello francese, ma in più di pregio costituzionale (si veda la sec. 8 della Costituzione del 1787); in merito alle due alternative matrici brevettuali cfr. E. FUSAR POLI, *L'espansione del modello europeo. Linee e percorsi della 'proprietà intellettuale' fra '800 e '900*, in « AIDA. Annali italiani del diritto d'autore », 2014, pp. 225-246 e sulla peculiarità tedesca, rinvio a MAZZARELLA, *Diritto e invenzioni*, cit., pp. 105-108.

circa i requisiti della novità e originalità del ritrovato tecnico ⁽⁴⁹⁾. L'attestato così configurato, non entrando nel merito delle caratteristiche sostanziali dell'invenzione, assumeva un valore meramente dichiarativo rispetto al diritto esclusivo dell'inventore, naturale e originario ⁽⁵⁰⁾.

Quello introdotto in Italia attraverso la 'legge Scialoja' era (e sarebbe rimasto) un sistema amministrativo poco esigente per gli inventori e adatto agli apparati dello Stato, inadeguati da un profilo organico e strutturale alle gravose attività che l'esame preventivo avrebbe richiesto ⁽⁵¹⁾. Allo Stato interessava piuttosto che l'invenzione tecnica fosse effettivamente sfruttata e immessa nel circuito produttivo: in tale prospettiva, la piena *disclosure* garantita dalla descrizione ⁽⁵²⁾ era funzionale a che l'invenzione divenisse liberamente attuabile non appena entrata nel pubblico dominio; in costanza di privativa, l'obbligo d'attuazione dell'invenzione a pena di decadenza dal brevetto avrebbe funto da adeguato pungolo al suo sfruttamento ⁽⁵³⁾.

La *ratio* della disciplina è chiara: se il diritto dell'inventore è originato dall'atto creativo, tuttavia l'invenzione « si legittima, socialmente [...] con lo svolgimento reale delle utilità ch'essa ha

⁽⁴⁹⁾ Per un esame delle motivazioni a vantaggio e a sfavore del sistema dell'esame preventivo, attraverso l'osservazione di un avvocato torinese specialista della materia, si veda l'utile ricostruzione offerta, anche in chiave comparatistica, da E. MONTALDI, *Dei modi di concessione degli attestati di privativa industriale o brevetti d'invenzione*, Torino, 1888, *passim*.

⁽⁵⁰⁾ L'originarietà del diritto era già affermata a chiare lettere nella *Relazione* di Antonio Scialoja e la natura dichiarativa dell'attestato di privativa fu poi ampiamente condivisa anche dalla letteratura giuridica e dalla giurisprudenza sino al Novecento.

⁽⁵¹⁾ *Relazione Scialoja*, p. 367 e ss.

⁽⁵²⁾ La descrizione è l'opposto logico del segreto di matrice corporativa, sopravvissuto nei 'plichì sigillati' (assimilati dall'esperienza francese) che alcune accademie scientifiche furono disponibili a custodire sino al ventesimo secolo, allo scopo di attestare priorità in casi di esclusione della brevettabilità (si pensi alle scoperte meramente teoriche). Interessanti esempi di questa attività di tutela 'alternativa' al canale statale del brevetto sono reperibili presso l'Archivio dell'Accademia dei Lincei, che interruppe la prassi del deposito solo nel 1958.

⁽⁵³⁾ Art. 58 'legge Scialoja'.

implicite in sé » ⁽⁵⁴⁾, ove l'interesse a tutelare tale utilità è del tutto prevalente rispetto a quello di proteggere l'attività creativa dell'inventore in quanto tale.

3. *Proprietà quatum genus e Immaterialgüterrechte.*

Ora, se è evidente l'impellente esigenza di sostegno all'economia del Regno dentro e fuori i suoi confini, che stimolò a introdurre rapidamente un sistema di privative a maglie molto larghe (esteso, ad esempio, anche ad invenzioni 'd'importazione' già tutelate all'estero), è però altrettanto palese che quella stessa urgenza non aveva favorito un'opportuna, preventiva riflessione sulla natura del diritto riconosciuto al suo titolare. « Parlando di diritti degli inventori — si schermiva Scialoja, presentando la legge in Parlamento — non intendiamo definire in modo assoluto la questione della proprietà »; e ancora, « l'invenzione non dà un diritto di proprietà, il quale per sua natura sarebbe perpetuo, ma unicamente di priorità, che può essere contento di una privativa temporanea » ⁽⁵⁵⁾.

La 'questione' della proprietà a cui faceva riferimento Scialoja non si annidava tanto nel dettato del nuovo testo di legge, in effetti privo di riferimenti espliciti alla proprietà, quanto nella tradizione ad esso precedente; era, come si diceva, un nodo irrisolto trascinato con sé dalla normativa speciale francese, che alla proprietà aveva espressamente ricondotto il diritto esclusivo ma limitato degli inventori, sin dalle origini settecentesche ⁽⁵⁶⁾. La prudenza lessicale del legislatore italiano del 1855 non poteva però elidere d'un colpo anche

⁽⁵⁴⁾ P.A. MUSATTI, *L'attuazione pratica dell'invenzione industriale*, in « Diritto commerciale », 1913, II, p. 191. Kohler avrebbe aggiunto che l'inventore deve mettere in pratica la propria invenzione « non solo nell'interesse sociale dell'industria, ma anche perché altrimenti rimarrebbe infruttifero un bene importante della coltura umana » (KÖHLER, *Manuale delle privative industriali*, cit., pp. 156 e 158).

⁽⁵⁵⁾ *Relazione Scialoja*, pp. 366-369.

⁽⁵⁶⁾ G. GALVEZ-BEHAR, *La propriété industrielle est-elle une propriété? Le débat sur la loi relative aux brevets d'invention à la Chambre des Pairs (1843)*, in « Entreprises et Histoire », 49 (2007), pp. 108-110. Il riferimento è al *décret* del 31 dicembre 1790 - 7 gennaio 1791 « relatif aux auteurs de découvertes dites 'utiles' », primo esempio normativo di applicazione del paradigma proprietario alla disciplina in materia di invenzioni, poi trapiantato anche in Italia. Si veda in particolare il decreto del 24 giugno 1806 « portante il Regolamento sulla proprietà degli Autori d'invenzioni e scoperte

gli appigli teorici di ascendenza giusnaturalistica, lockiana nella fattispecie, che, come in Francia, alimentavano una configurazione proprietaria del rapporto fra autore-inventore e le opere frutto del suo lavoro intellettuale ⁽⁵⁷⁾. Ne abbiamo immediata conferma dal codice Pisanelli che, anch'esso senza ricorrere a riferimenti espressi, affidava piuttosto a una scelta sistematica il rimando più che subliminale al diritto assoluto per eccellenza: le leggi speciali relative ai diritti sulle « opere dell'ingegno » vi erano infatti richiamate dall'art. 437 ⁽⁵⁸⁾.

Il progressivo affrancamento dal consueto schema proprietario attendeva le correnti rinnovatrici della *Rechtskultur* tedesca: dagli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento la scienza giuridica nazionale, munita di strumenti dogmatici e sistematici più solidi, testati in ambiente accademico, e stimolata da aperture verso la metodologia comparatistica e le scienze sociali ⁽⁵⁹⁾ era pronta per tentare nuove costruzioni. Era pronta anche a meglio intercettare e

d'industria », promulgato per il Regno Italico dal viceré Eugène de Beauharnais e redatto sulla matrice normativa rivoluzionaria: successivamente esteso ai territori assoggettati da Napoleone, il decreto suscitò discussioni accese in Consiglio Legislativo, in sede di traduzione e adattamento (cfr. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze*, cit., p. 27 e ss.) come emerge dai verbali in ASMi, *Consiglio Legislativo*, cart. 611, cc. 222r ss. (sedute del 29 maggio, 31 maggio, 3 giugno, 7 giugno 1806), ove i diritti esclusivi appaiono sotto forma di « soverchi vincoli » che 'inceppano' l'industria convertendosi in monopoli.

⁽⁵⁷⁾ Il riflesso delle teorie lockiane sul concetto liberale di proprietà è affrontato in P. COSTA, *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, Milano, 1994, specialmente alle pp. 121-134; cfr. anche, in tema più generalmente di 'proprietà intellettuale' L. MOSCATI, *Un memorandum di John Locke tra Censorship e Copyright*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 76 (2003), pp. 69-89; EAD., *Napoleone e la proprietà intellettuale*, in « Rivista di diritto privato », 72 (2006), 2, pp. 179-197; A. DONATI, *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, in « AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo », I (1997), p. 405 e ss. e MAZZARELLA, *Diritto e invenzioni*, cit., p. 108 e ss.

⁽⁵⁸⁾ È interessante notare che, se il codice del 1865 definiva come di generica 'appartenenza' il rapporto fra autore e opera, il Codice albertino del 1837 era invece inciampato vistosamente nel diritto di proprietà all'articolo 440, prevedendo che « Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi, e dei regolamenti che vi sono relativi ».

⁽⁵⁹⁾ Per preziosi affondi nella scienza giuridica nazionale di quei decenni, che ben ne evidenziano cifra metodologica e coinvolgimento in dinamiche reti internazionali, rinvio ai preziosi studi di Annamaria Monti e in particolare, per utili riferimenti al metodo comparatistico, ad A. MONTI, *Le comparatisme dans les facultés de droit italiennes*

raccogliere le provocazioni della modernità ⁽⁶⁰⁾, incluse quelle provenienti dalla tumultuosa e disordinata fase di espansione economica e produttiva, nel contesto di un feroce e competitivo panorama internazionale che aveva da tempo colto la strategica portata dell'innovazione come fattore di sviluppo.

Nella riflessione teorica intorno ai 'limiti' del diritto di proprietà si può identificare la breccia attraverso la quale, negli ultimi tre decenni dell'Ottocento soprattutto, la struttura proprietaria fu dischiusa alle esigenze individuate direttamente nel tessuto sociale ed economico. Fu guardando alla proprietà *ex parte objecti* e non più solo dal punto di vista del titolare del diritto ⁽⁶¹⁾, che si rese possibile il cruciale rovesciamento di prospettiva concettuale, grazie al quale il limite stesso, da « circostanza eccezionale » diveniva « elemento integrativo della stessa nozione di proprietà » ⁽⁶²⁾. E allora, le plurime questioni dogmatiche e sistematiche che i diritti sulle opere dell'ingegno ponevano, potevano essere risolte teorizzando « proprietà *sui generis* », forme di « dominio imperfetto » o di « proprietà inferiore » ⁽⁶³⁾, così configurate alla luce della natura peculiare del loro oggetto. Era un oggetto incandescente, questo, pronto per essere forgiato da una riflessione spesso transdisciplinare, alimentata

à la veille de la Grande Guerre, in « Clio@Thémis », 2017, 13; EAD., *“Interdisciplinary” Legal Studies and the Emergence of New Academic Teachings: A Research Project on Law Courses in 19th-20th Century Italy*, in « CIAN - Revista de Historia de las Universidades », 19 (2016), 1, pp. 91-11.

⁽⁶⁰⁾ L'impatto delle trasformazioni sociali di quegli anni sul diritto, che ne usciva frammentato, è racchiuso in pagine di immediata efficacia da G. CAZZETTA, *Codice Civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2018², pp. 121-139.

⁽⁶¹⁾ P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, p. 475.

⁽⁶²⁾ Ivi, pp. 486 e ss. e 507-509 e P. GROSSI, *Tradizioni e modelli della sistemazione post-unitaria della proprietà*, in « Quaderni fiorentini », V/VI (1976-77), p. 324.

⁽⁶³⁾ Giovanni Lomonaco, Emidio Pacifici Mazzoni, fra i primi, più tardi Francesco Saverio Bianchi, Francesco de Filippis, Enrico Cimbali, Ferdinando Bianchi e, ancora, Emanuele Granturco, Giacomo Venezian, Biagio Brugi sono alcuni dei giuristi che accolsero le provocazioni provenienti anche dal mondo della 'proprietà letteraria e industriale'. Per un'analisi che di ciascuno evidenzia il contributo al rinnovarsi della riflessione italiana intorno all'istituto della proprietà, attraverso il prisma delle opere dell'ingegno, rinvio a FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze*, cit., p. 63 e ss.

da elaborazioni teoriche messe in circolo entro una dimensione sovranazionale, ormai divenuta spazio di confronto particolarmente congeniale alla diffusione del sapere tecnico, così come giuridico.

Certo, fra le varie proposte d'oltre confine, non poteva aver seguito quella del belga Edmond Picard col suo *quartum genus* dei « diritti intellettuali »⁽⁶⁴⁾, in aggiunta ai diritti reali, personali e d'obbligazione: se, infatti, come commentava ironico Leone Bolaffio dalle pagine del *Filangieri*, era condivisibile l'inopportunità di « far entrare per forza, quasi a colpi di mazzapicchio, questo nuovo diritto nella categoria dei diritti reali »⁽⁶⁵⁾, le fragorose forzature all'impianto dogmatico di derivazione romanistica proposte dal belga sembravano però speculazioni sin troppo stravaganti. Diverso e ben più convincente richiamo esercitarono piuttosto alcuni acuti contributi della scienza germanica, alla quale si rivolgeva ormai prioritariamente la dottrina nazionale.

In particolare Joseph Kohler, l'*Universaljurist* per eccellenza, con i suoi *Immaterialgüterrechte*⁽⁶⁶⁾ più e meglio d'altri giuristi tedeschi⁽⁶⁷⁾ (e ancor prima francesi, quali Pardessus e Re-

(64) E. PICARD, *Embryologie juridique - nouvelle classification des droits intellectuels*, in « Journal de droit international privé de Clunet », 10 (1883), p. 565 e ss.

(65) L. BOLAFFIO, *A Proposito del congresso letterario di Venezia*, in « Il Filangieri », XIII (1888), pp. 665-687 (p. 667).

(66) Cfr. N. GROSS, *Josef Kohler. Das Leben eines Universalgelehrten*, in « Zeitschrift für geistiges Eigentum », 6 (2014), 4, pp. 407-428; L. PAHLOW, *Josef Kohler und der Begriff des Immaterialgüterrechts*, in « Zeitschrift für geistiges Eigentum », 6 (2014), 4, pp. 429-442; *Josef Kohler und der Schutz des geistigen Eigentums in Europa*, a cura di J. Adrian, W. Nordemann, A.A. Wandtke, Berlin, 1996; B. DÖLEMAYER, „Das Urheberrecht ist ein Weltrecht“. *Immaterialgüterrecht und Rechtsvergleichung bei Josef Kohler*, in *Historische Studien zum Urheberrecht in Europa. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte*, a cura di E. Wadde, Berlin, Duncker & Humblot, 1993, pp. 139-150; J. KOHLER, *Die Idee des geistigen Eigentums*, in « Archiv für die civilistische Praxis », 82 (1894), p. 141 e ss.

(67) Fra cui Otto von Gierke, con il quale si innescò una tenzone tutta dogmatica per la divergente costruzione del diritto sul bene immateriale: all'impostazione 'dualistica' di Kohler, che vi vedeva la compresenza di diritti soggettivi di natura personale e patrimoniale, Gierke opponeva quella 'monistica', che riconosceva all'autore o inventore un unitario *Persönlichkeitsrecht*: cfr. MAZZARELLA, *Diritto e invenzioni*, cit., p. 113 e ss.

nouard ⁽⁶⁸⁾), che svilupparono analoghe intuizioni pur con esiti teorici meno solidi, riuscì ad intercettare la sensibilità della scienza giuridica italiana ⁽⁶⁹⁾. Ci riuscì, senza dubbio, grazie all'ascendente esercitato dalla cultura giuridica tedesca, ma forse ancor più per la sua eclettica curiosità scientifica e la sua capacità d'immersione negli spazi giuridici più inesplorati, quelli che il progresso tecnico maggiormente sollecitava chiamando in causa la persona umana, dal *Patentrecht* ⁽⁷⁰⁾, ai diritti sulla propria immagine, al « diritto alla solitudine » ⁽⁷¹⁾.

Sin dagli anni Settanta, astraendo dalle esperienze normative tedesca ed estere, grazie a un originale metodo comparatistico, egli aveva colto nella 'immaterialità' il peculiare connotato comune a tutti i prodotti dell'ingegno umano, incluse le invenzioni industriali, atto a giustificare una disciplina giuridica autonoma dal punto di vista teorico, unitaria nelle sue basi concettuali. La natura dualistica di tali beni, per i quali egli distingueva l'atto creativo in sé, dalla sua

⁽⁶⁸⁾ Nella prima metà del secolo, Jean-Marie Pardessus e Augustin-Charles Renouard avevano anticipato l'intuizione della immaterialità pur non sviluppandola compiutamente: si vedano in merito L. MOSCATI, *Pardessus e il Code de commerce*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, a cura di S. Rossi, C. Storti, Varese, 2009, pp. 39-51 ed EAD., *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, 2008, pp. 47-80; M. XIFARAS, *La propriété. Étude de philosophie du droit*, Paris, 2004, soprattutto alle pp. 45 e ss., 350 e ss., 391 e ss.

⁽⁶⁹⁾ Non riconducibile per linea diretta alla pandettistica e antiformalista per inclinazione personale, neo-hegeliano, comparatista e storico del diritto, antropologo, sociologo, poeta, precursore degli studi *law & literature* era perfetto per veicolare simili temi avanguardistici. La sua apertura ai profili più nuovi del diritto non era dissociata da una solida formazione dogmatica, come gli riconobbe Roscoe Pound, per il quale « Kohler, without question the first of living jurists, is remarkable for the breadth as well as for the depth of his legal scholarship. [...] No one else has come so near to legal knowledge for his province. No one, therefore, prepared to reduce all legal knowledge to a system » (R. POUND, *The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence [Continued]*, in « *Harvard Law Review* », 25 (1911), 2, pp. 140-168, specialmente alle pp. 154-158).

⁽⁷⁰⁾ Col suo primo poderoso lavoro *Deutsches Patentrecht: systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts*, Mannheim, 1877.

⁽⁷¹⁾ E. FUSAR POLI, « *L'impronta esterna del nostro io* ». *Note intorno ai primi lineamenti del diritto sulla propria immagine*, in « *Italian Review of Legal History* », VII (2021), p. 408 (377-417).

concreta realizzazione in un *corpus mechanicum* ⁽⁷²⁾, giustificava l'attribuzione al loro autore di diritti soggettivi di natura personale e diritti soggettivi di natura patrimoniale.

A questa nuova e persuasiva teorica attinse già nel 1880 Enrico Cimbali; dopo di lui, fra gli altri, Biagio Brugi e Giampiero Chironi offrono ulteriori esempi di come gli *Immaterialgüterrechte* fossero entrati nel bagaglio culturale della civilistica più dinamica e ricettiva ⁽⁷³⁾, anche se pur sempre dal lato della riflessione intorno al diritto di proprietà.

Soprattutto, però, il pensiero di Kohler contribuì a formare, nei primi decenni del secolo ventesimo, un valido gruppo di attivi e curiosi specialisti come Moisé Amar, Agostino Ramella, Enrico Luzzatto, Eduardo Bosio, Eduardo Piola Caselli che contribuirono a traghettare invenzioni, marchi e opere dell'ingegno *lato sensu* intese verso l'area d'interesse del diritto commerciale e il crogiuolo teorico da cui sarebbero emerse l'«azienda» e l'«impresa» ⁽⁷⁴⁾.

Al di là del perdurante silenzio del codice di commercio, il terreno disciplinare era di fatto già dissodato sul finire del secolo, grazie agli apporti metodologici di un giovane Cesare Vivante ⁽⁷⁵⁾

⁽⁷²⁾ Per loro stessa natura, i beni immateriali « sono destinati ad abbandonare dopo qualche tempo la cerchia della personalità per diventare di uso comune. Ciò vale in special modo per le invenzioni » ed è tanto più necessario « in quanto che non di rado si fanno invenzioni sopra invenzioni e [...] centinaia di invenzioni si aggiungono alle altre risolvendo con la loro cooperazione dei problemi che prima sembravano insolubili » (KOHLER, *Manuale delle privative industriali*, cit., pp. 17-18).

⁽⁷³⁾ FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze*, cit., p. 60 e ss. Si vedano, anche, per una ricognizione delle posizioni in dottrina, M. ARE, *Beni immateriali*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Milano, 1959, p. 244 e ss. e ID., *Validità del concetto di bene immateriale*, in « Il diritto di autore », 1958, pp. 353-380; P. GRECO, *Beni immateriali*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1958, II, pp. 356-366; D. MESSINETTI, *Beni immateriali*, I, *Diritto privato*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, V, 1988, p. 1 e ss.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale. Cultura giuridica ed economica dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 207 e ss.; e P. GROSSI, *Itinerari dell'impresa*, in « Quaderni fiorentini », XXVIII (1999), p. 999 e ss.

⁽⁷⁵⁾ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 53; A. SCIUMÈ, *Cesare Vivante*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Roma, 2012, p. 446 e ss.; M. STELLA RICHTER, *Cesare Vivante e il 'mito di fondazione' della scienza del diritto commerciale*, in « Rivista del diritto commerciale », 2014, I, p. 523 e s.

(peraltro affascinato anch'egli dai beni immateriali kohleriani) e, prima ancora, alle incursioni di un 'esploratore' del diritto commerciale come Ercole Vidari ⁽⁷⁶⁾. Riprendendo la dottrina francese e particolarmente Renouard, negli anni Settanta Vidari aveva già scelto di collocare nel terzo volume del suo *Corso di diritto commerciale*, all'interno della parte dedicata alle *Cose* ⁽⁷⁷⁾, fra i beni mobili, e in particolare fra le *Cose delle quali si può ottenere il diritto esclusivo di uso e di commercio*, i « marchi, o segni distintivi, di fabbrica e di commercio; i brevetti d'invenzione; i disegni o modelli di fabbrica; il diritto d'autore ». Tutti ambiti normativi, questi, accomunati dall'esigenza di conciliare il diritto del singolo con il vantaggio economico (o meglio, capitalistico) generale.

4. *Accelerazioni e sedimentazioni del primo Novecento.*

La tecnica, però, non si associava solo (né necessariamente) ai vantaggi produttivi ed economici. Nel giro di poco, sul calare dell'Ottocento la tecnica aveva cambiato il mondo del lavoro e l'ambiente delle fabbriche, aveva portato allo sfruttamento industriale delle energie naturali, con macchine e caldaie a vapore e con l'elettricità, ma anche problemi d'igiene e sicurezza, condizioni lavorative alienanti, infortuni, pericoli soprattutto per i soggetti più fragili, scioperi e responsabilità tutte da definire per datori di lavoro ancora 'padroni'.

Se cerchiamo una rappresentazione plastica, per via di sedimentazioni giuridiche, del cambiamento e della sua accelerazione anche sotto questi profili, il programma del corso di 'diritto industriale' pionieristicamente avviato a Torino da Moisé Amar, suo primo (libero) docente dall'anno accademico 1877-78 ⁽⁷⁸⁾, è parti-

⁽⁷⁶⁾ Sul quale rinvio necessariamente a E. FUGAZZA, *Tra liberismo e solidarismo: il lungo percorso scientifico di Ercole Vidari*, Padova, Cedam Wolters Kluwer, 2018.

⁽⁷⁷⁾ Vidari evidenziava con acume i nessi tra credito e innovazione, chiave di volta della sua esposizione: « [m]olte importanti invenzioni e scoperte sarebbero, forse, ancora ignote, con grave danno di tutti, se chi si sentiva la capacità di effettuarle non avesse trovati de' capitalisti che, confidando in essa, non gli avessero forniti i capitali da ciò » (E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, Hoepli, 1879, III, p. 538).

⁽⁷⁸⁾ Su Amar e il suo brillante e sfaccettato percorso umano e scientifico, fra professione legale e impresa didattica, rinvio al recente volume *Moisé Amar. Un pioniere*

colarmente utile allo scopo. All'interno riconosciamo anzitutto gli abbondanti materiali offerti da una crescente e disorganica casistica giurisprudenziale, ma anche gli esiti di iniziative istituzionali (a partire dall'inchiesta 'Cairolì' del 1879, sul lavoro di donne e fanciulli nelle fabbriche, a cui Amar stesso partecipò ⁽⁷⁹⁾) e di conferenze internazionali, gli apporti della letteratura giuridica specialistica italiana e internazionale. Raccolti, organizzati e sistematizzati, questi materiali, che andavano a costituire il cuore di una disciplina agli esordi, ci offrono al contempo un eccezionale spaccato dell'impatto che l'innovazione tecnica stava avendo sul sistema produttivo e sul tessuto sociale, attraverso il prisma del diritto. Non sorprende dunque che il calderone dell'industria ottocentesca ⁽⁸⁰⁾ agglomerasse in un unico nucleo il lavoro ⁽⁸¹⁾ e le privative: la tecnica, del resto, era fattore discriminante (diremmo concorrenziale ⁽⁸²⁾) nei « rapporti fra industriali » ed era al contempo motore primo del « grande movimento [...] di sostituzione delle forze meccaniche o naturali alle forze dell'uomo » a causa delle quali « si moltiplicano

del diritto industriale, a cura di B. Gardella Tedeschi, F.A. Gorla, Livorno, Salomone Belforte Editore, 2024, e in particolare, per l'attività didattica presso l'ateneo torinese, al contributo di E. FUSAR POLI, *Moisè Amar, professore di "specialissima competenza"*, pp. 155-188. Per quanto riguarda l'insegnamento del diritto industriale nelle università, rimando a E. FUSAR POLI, « Una parte così viva e così importante del diritto »: *agli albori dell'insegnamento del Diritto industriale nell'Università italiana*, in « Rivista di storia del diritto Italiano », XCI (2018), II, pp. 163-214.

⁽⁷⁹⁾ B. GARDELLA TEDESCHI, *Uno studio comparativo sulle condizioni di lavoro di donne e fanciulli*, in *Moisè Amar*, cit., pp. 133-151.

⁽⁸⁰⁾ A cui Amar dedicò l'articolata voce *Industria italiana (Legislazione)*, in *Enciclopedia delle Arti e Industrie*, vol. IV, t. I, Torino, Unione Tip. Editrice, 1885, pp. 409-544.

⁽⁸¹⁾ Imprescindibili in argomento G. CAZZETTA, *Nell'età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti: diritto codificato e incertezze classificatorie dei giuristi*, in « Lavoro e Diritto », XXXII (2018), 3, pp. 433-452; Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2007, pp. 238-253; Id., *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia fra Otto e Novecento*, in « Quaderni fiorentini », XVII (1988), pp. 155-262.

⁽⁸²⁾ Cfr. A. MONTI, *La concorrenza sleale e gli esordi del diritto industriale nell'Italia liberale: verso una teoria generale della concorrenza?*, in "Afferrare... l'inafferrabile". *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, a cura di A. Sciumè, E. Fusar Poli, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 109-141.

ogni giorno le difficoltà nel determinare la condizione giuridica dei cittadini nell'uso di codeste forze » ⁽⁸³⁾.

Il progresso, insomma, proiettava anche la sua ombra. Al binomio 'tecnica-progresso', si accostava e si sovrapponeva quello 'tecnica-pericolo' ⁽⁸⁴⁾, che si riverberava anche sulla dimensione giuridica, non solo dal profilo dei rischi connessi alle modalità produttive stravolte nei ritmi, negli spazi e nelle logiche, ma anche, ad esempio, in relazione all'impatto dei nuovi mezzi di trasporto e comunicazione. Se la riflessione intorno alla categoria della responsabilità extracontrattuale si riconnette storicamente all'ingresso e sviluppo del trasporto ferroviario ⁽⁸⁵⁾, non meno sconvolgente fu il 'kodak', che segnò l'inizio della riproducibilità immediata dell'immagine umana, sollecitando nuovi presidi giuridici a tutela della sfera personale più intima ⁽⁸⁶⁾.

Le invenzioni che si incarnavano in dirompente tecnica d'uso quotidiano, destinata agli impianti industriali così come al tempo libero, stavano dunque trasformando l'Otto-Novecento. La tecnica come sistema onnipervasivo e la sua penetrazione nella dimensione umana delineavano il nuovo palinsesto di riscrittura e perfezionamento di ampi spazi del diritto. Il secolo ventesimo si apriva lasciando il compito di favorire questo processo adattivo a interpreti poliedrici di un sapere che si era fatto ormai specialistico e ad alto tasso tecnico, i quali si muovevano con agilità nel « diritto in frammenti » esito della più generale crisi del sistema codicistico, destinata a esplodere col primo conflitto mondiale ⁽⁸⁷⁾.

La disciplina delle privative per invenzioni industriali, precocemente assegnata alla legislazione speciale (ormai *phàrmakon* della

⁽⁸³⁾ M. AMAR, *Prolusione ad un corso libero con effetti legali di diritto industriale nell'Università di Torino (pronunziata il 21 novembre 1877)*, in « Giornale degli economisti », VI (1877), 1/2, pp. 98-111, p. 107.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. S. NATOLI, *Tecnica e rischio*, in *Filosofia della tecnica*, a cura di P. D'Alessandro, A. Potestio, Milano, Led, 2006, pp. 69-79 per fulgide considerazioni in merito al passaggio dalla tecnica-come-strumento alla tecnica-come-ambiente e come 'spazio del rischio'.

⁽⁸⁵⁾ G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè, 1991.

⁽⁸⁶⁾ FUSAR POLI, « L'impronta esterna del nostro io », cit.

⁽⁸⁷⁾ Entro l'ampia riflessione dell'Autore in tema, rinvio a CAZZETTA, *Codice Civile*, cit., p. 132 e ss.; si veda anche A. SPINOSA, *Tra regola ed eccezione. Il concetto di*

modernità giuridica), in attesa di un opportuno adeguamento normativo ai tempi si arricchiva di una riflessione teorica a dir poco variegata. Ne furono protagonisti avvocati e magistrati che, rintuzzando gli accademici dalle pagine delle riviste giuridiche più aggiornate, traducevano e diffondevano la miglior trattatistica e manualistica straniera ⁽⁸⁸⁾, dialogavano con esperti e tecnici provenienti da saperi totalmente alieni al diritto, organizzavano gli esiti giurisprudenziali (talora piuttosto creativi) di un'incalzante casistica.

La policroma letteratura, soprattutto pratica, esito di questa decantazione del diritto che vivantianamente 'viene su dalle cose' industriali, arricchita di abbondanti apporti dottrinali stranieri, dinamizzava il vecchio e usurato impianto legislativo risalente a Cavour e al contempo dissodava il terreno per un nuovo processo normativo.

Significativamente all'inizio del vero e proprio decollo industriale italiano, in coerenza con l'ipercinetico movimento di legislazione speciale, una *Commissione Reale* fu incarica nel 1906 di studiare e proporre una riforma della « proprietà industriale ». Il coinvolgimento di parlamentari delle file liberali, di giuristi dalla sensibilità affine come Vivante, Chironi e Amar, e di personalità del mondo industriale, come il visionario ingegnere milanese Giuseppe Colombo, primo imprenditore italiano dell'elettricità, suscitò la speranza di soluzioni normative avanzate e più aderenti ai profondi cambiamenti in corso. Si discusse in effetti di introduzione del-

ius singulare *nel dibattito giuridico italiano tra Otto e Novecento*, in « Quaderni fiorentini », XLIX (2020), pp. 221-266.

⁽⁸⁸⁾ Il *Manuale delle privative industriali (Lehrbuch des Patentrechts)* di Kohler, tradotto nel 1914 e arricchito con giurisprudenza italiana dall'avvocato Ferruccio Foà, e il *Trattato teorico pratico dei brevetti d'invenzione e della contraffazione* di Eugène Pouillet, tradotto e notevolmente ampliato con la casistica nazionale dall'avvocato Donato Astuni nel 1916, ne sono perfetto esempio. Sul ruolo delle traduzioni nel network culturale e scientifico italiano, cfr. L. LACCHE', *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in « Quaderni fiorentini », XXXIX (2010), pp. 174-175; in generale, sulla traduzione dell'opera scientifica di giuristi stranieri quale vero e proprio genere letterario, restano utili F. RANIERI, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, in *La formazione del diritto moderno in Europa*, Firenze, 1971, pp. 1487-1504 e M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli, 1986-1987.

l'esame preventivo, di licenza obbligatoria, di diritto morale d'inventore, di brevettabilità dei medicinali ⁽⁸⁹⁾, ma l'*iter* legislativo, a partire dal disegno di legge ministeriale che incorporò le soluzioni della Commissione stemperando quelle più innovative, per proseguire con i riscontri prudenti, se non ostili, di svariate Camere di commercio e libere associazioni interpellate, si concluse senza arrivare alla discussione in aula.

Da questo cantiere abbandonato, ove si era lavorato per anni anche su una gran mole di materiali giurisprudenziali, non emergono solo le impressioni di una mancata sincronia fra mondo del diritto e dell'economia ⁽⁹⁰⁾, ma, ancora una volta, anche le istanze della tecnica dal profilo dei suoi nessi col mondo industriale: affiora, cioè, nitidamente come lo stesso processo inventivo fosse nel frattempo cambiato. Finita l'epoca del genio solitario e artefice casuale, l'attività inventiva scaturiva ormai da plurimi apporti, ivi incluso quello dell'investitore e del datore di lavoro; si era fatta obiettivo a cui preordinare sinergie di esperti nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato. La questione delle invenzioni dei dipendenti o 'd'azienda', che traduceva in forme giuridiche la novità dell'organizzazione industriale, occupò infatti a fondo la giurisprudenza e la dottrina in avvio di ventesimo secolo, investendo la cruciale questione della titolarità del diritto esclusivo ⁽⁹¹⁾ alla luce del riassetto dell'organizzazione economica.

(89) Questione su cui Eduardo Piola Caselli aveva insistito, sulla scorta della dottrina tedesca, già in *Le ragioni del secolare dissenso sulla natura e sul nome dei diritti degli autori e inventori e il concetto dell'istituto giuridico*, in « Il Foro Italiano », XXVI (1901), c. 1294 e ss.

(90) Si vedano Ministero di Agricoltura, industria e commercio. Ufficio della proprietà industriale, *Atti della Commissione Reale, istituita con Decreto 8 ottobre 1906 per studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione vigente sulla proprietà industriale*, vol. I: *Privative industriali*, Roma, 1909 e i numerosi materiali legislativi in Archivio Storico della Camera dei Deputati (ASCD), *Disegni, proposte di legge e incarti delle Commissioni (DPLIC)*, vol. 894, fasc. 545. Rimasto troppo a lungo all'esame della commissione della Camera, il disegno di legge n. 545 del 1910, elaborato sulla scorta dei lavori della commissione reale, non fu mai discusso e la successiva guerra italo turca ne interruppe definitivamente il percorso durante il ministero di Nitti (cfr. E. ALBASINI SCROSATI, *La riforma della legge sulle privative industriali*, in « Monitore dei tribunali », 15 (1912), p. 841 e ss.).

(91) Cfr. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze*, cit., p. 110 e ss.; avrebbe raccolto magistralmente le questioni principali in tema L. RIVA SANSEVERINO, *Il diritto di privativa*

Il primo conflitto mondiale enfatizzò ulteriormente la trasformazione tecnologica sottesa a questi radicali cambiamenti ⁽⁹²⁾: a quell'altezza storica, il processo inventivo beneficiava ormai di una drastica riduzione della distanza fra scienza e tecnica, interconnesse e orientate alla realizzazione industriale. Accorciandosi le distanze, si acceleravano i tempi di 'trasferimento' della scoperta scientifica all'invenzione. Se all'epoca di Scialoja l'industrialità dell'idea inventiva, ragione della sua protezione giuridica, era associata alla possibilità di traduzione facile e immediata in « oggetto certo, palpabile e determinato », in avvio di Novecento l'antico, netto discrimine (marcato profondamente dalla dottrina di Kohler), fra scoperta meramente teorica e invenzione tecnica, fra *Entdeckung* ed *Erfindung* era rimesso in discussione ⁽⁹³⁾.

Questo ulteriore nodo concettuale fu affrontato nelle attività internazionali intorno alla cosiddetta '*propriété scientifique*' ⁽⁹⁴⁾ avviate ufficialmente nel 1922 dalla *Commission Internationale de Coopération intellectuelle* in seno alla Società delle Nazioni. Il lavoro intellettuale degli scienziati e l'opportunità di una sua tutela e remunerazione furono sviscerati in un dibattito di altissimo livello scientifico, nutrito dagli argomenti del denso *Rapport* di Francesco Ruffini. A lui fu affidato il cruciale compito di gettare solide fondamenta teoriche per la discussione, dal commissario presidente, quell'Henri Bergson che ai nessi fra morale e tecnica avrebbe

nel contratto di lavoro, Roma, 1932, anticipata dai pregevoli studi di M. GHIRON, *I diritti del principale sulle invenzioni dell'impiegato*, in « Il Foro Italiano », 1910, I, c. 899 e ss.; ID., *Il contratto di locazione d'opere e le invenzioni industriali degli impiegati*, in « Rivista di politica economica », XVI (1926), III, p. 214 e ss.

⁽⁹²⁾ GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 191-192.

⁽⁹³⁾ E con essa anche la resistenza alla brevettabilità dei farmaci e la previsione dell'esame preliminare per « invenzioni o scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura » (art. 37 della legge 'Scialoja'), chiara eccezione alla regola generale prevista dal sistema di concessione della privativa.

⁽⁹⁴⁾ G. GALVEZ-BEHAR, *Posséder la science. La propriété scientifique, au temps du capitalisme industriel*, Paris, EHESS, 2020, p. 187 e ss.; L. MOSCATI, *Diritti d'autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e common law*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 217 e ss.; E. FUSAR POLI, « Il manque un anneau à la chaîne »: l'audace esperimento della 'proprietà scientifica', in « Italian Review of Legal History », I (2015), 1; EAD; *Centro dinamico di forze*, cit.

dedicato discorsi e pagine illuminanti ⁽⁹⁵⁾. Attingendo ai principi che reggevano a livello ormai ampiamente internazionale la materia dei brevetti, da un lato, e il diritto d'autore, dall'altro, Ruffini delineò una forma giuridica destinata a proteggere la fatica dei nuovi protagonisti di quella che egli immaginava poter essere una « gara pacifica ed amichevole per il progresso » ⁽⁹⁶⁾ fra Nazioni ormai riconciliate.

Di lì a poco, il fascismo avrebbe preso possesso anche culturale del mito del progresso e dei suoi gangli operativi e istituzionali ad ogni livello, con ben altra volontà di potenza nazionalistica. Le energie intellettuali raccolte intorno alla proprietà scientifica si dispersero, più che per divergenze dogmatiche fra giuristi (che comunque non mancarono, anche riflesse sul piano nazionale), per attriti politici e per conflitti fra concretissimi interessi economici. Gli auspici umanitari di Ruffini avrebbero avuto di lì a poco la smentita più tragica.

5. *Asincronie.*

La vicenda storica della proprietà scientifica chiude significativamente la traiettoria di queste pagine, in un certo senso riassumendone elementi chiave, snodi, traiettorie. Essa è esperienza emblematica di una fase storica cruciale, in cui più crisi, compresa quella del 'progresso', si intersecano e in cui il rapporto fra tecnica e diritto condensa nuove domande. Ci mostra distanze che si riducono — quelle fra scienza e tecnica nel nuovo paradigma tecnologico — ma al contempo anche spazi che si fanno inevitabilmente ampi, quelli ove si cercano risposte ormai globali.

È un'esperienza segnata da tempi vistosamente asincroni: l'accelerazione spiazzante del cambiamento si confronta con permanenze e viscosità, nel mondo produttivo come in quello giuridico. Si pensi alla proprietà: un perno dogmatico da Scialoja a Ruffini, che appare infine quasi un feticcio, ma che si mantiene essenziale parte

⁽⁹⁵⁾ Cfr. C. ZANFI, *Bergson, la tecnica, la guerra. Una rilettura delle Due fonti*, Bologna, Bononia University Press, 2009.

⁽⁹⁶⁾ Il discorso di Francesco Ruffini è trascritto in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. Nona riunione*, Roma, 1917, pp. 26-27.

dialettica del processo attraverso il quale i giuristi arrischiano le nuove costruzioni teoriche. Del resto, fra tradizione e innovazione, per la tecnica come per il diritto intercorre il tempo congesto e fertile dell'esperienza, dell'intelligenza e comprensione dei fenomeni, di trasformazioni anche radicali e di lente conversioni al nuovo.

E allora, se di asincronia possiamo parlare ponendo in relazione l'accelerazione tecnica e tecnologica che dal secondo Ottocento ha investito progressivamente anche l'Italia, con la permanenza normativa della Legge Scialoja, mi pare tuttavia che si possano trovare anche utili analogie fra i processi innovativi che hanno investito e interrelato il campo della tecnica e quello del diritto. Si tratta di suggestioni, che affiorano dalle tracce seguite in queste pagine, dedicate a un ambito del diritto, quello della cosiddetta proprietà industriale, che si è storicamente rivelato 'sperimentale' e fisiologicamente esposto ai cambiamenti, esterni e interni alla dimensione giuridica.

Dagli anni '50 dell'Ottocento agli anni '20 del Novecento, sotto una piuttosto statica superficie normativa, smossa però sempre più frequentemente da novità sovranazionali, si coglie infatti un laboratorio ove si mescidano e ibridizzano modelli e strumenti, si sperimentano nuove reazioni, anche guardando all'esperienza straniera. Si tratta di nuove risposte, dottrinali e giurisprudenziali, che organizzano e decifrano (o quantomeno provano a farlo) dati della realtà sempre più spesso anomali rispetto alle fattispecie prefigurate e normate dal legislatore. L'impatto diretto e mediato dell'innovazione tecnica sulla realtà, sul tessuto sociale, economico e culturale nella lunga fase di transizione otto-novecentesca stava del resto sottoponendo a stress l'intero sistema di diritto codificato e, insieme, categorie e istituti giuridici consolidati, ma anche competenze e metodi del giurista.

Una nuova fase di transizione si sarebbe aperta fra gli anni Trenta e Quaranta quella del 'diritto dell'innovazione', in cui poter parlare scopertamente di 'brevetti' (non più di 'privative') e patrimonio intellettuale, in relazione a impresa e concorrenza; una fase in cui l'incessante evoluzione tecnologica avrebbe portato il giurista a leggere entro nuove prospettive l'equilibrio fra interessi privati e pubblici. Un più neutrale 'sviluppo' avrebbe sostituito il 'progresso',

incorporando la progressiva presa di coscienza dei suoi limiti e rischi; il diritto, attraverso le nuove lenti costituzionali, avrebbe messo a fuoco salute e ambiente, i nuovi beni giuridici protagonisti della 'questione della tecnica' dal secondo Novecento ⁽⁹⁷⁾.

ELISABETTA FUSAR POLI, *Between the Anticipation of Technics Advancement and the Dela of Law: The Spaces of Invention in the 'Age of Progress'*

Law has always regulated technology, while simultaneously regulating itself through it, but these co-implications have surfaced clearly in the contemporary age, coinciding with the parable of the 'myth of progress'. With a historical approach that views technology as the system structuring modernity and as a 'provocation' of law, 'invention' has been adopted as an investigative device, throughout this parable. Industrial invention, in fact, fits perfectly into the temporal and dynamic gap between technical development and law, both as the protagonist of progress (and of its narrative) and a problematic object of 'special' law, that is patent law. Taking into consideration some of patent law's issues from the mid-nineteenth century to the beginning of the twentieth, this study aims to highlight the asynchrony between technical acceleration and regulatory viscosity, as well as potential analogies relating the innovative processes that have affected the field of technology and that of law. Between tradition and innovation, legal scholarship and case law run a laboratory where models and tools are blended and hybridized, new doctrinal and interpretative responses are experimented, organizing the data of reality, which is profoundly transformed by the development of technology and its aftermaths.

⁽⁹⁷⁾ « Man has constantly to sum up experience and go on discovering, inventing, creating and advancing. In our time, man's capability to transform his surroundings, if used wisely, can bring to all peoples the benefits of development and the opportunity to enhance the quality of life. Wrongly or heedlessly applied, the same power can do incalculable harm to human beings and the human environment »: è il punto terzo del preambolo della *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* siglata a Stoccolma in conclusione della conferenza tenutasi fra il 5 e il 16 giugno del 1972, la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano.